



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. 0012975

Reg. Ord. n. 00120

Data

8 marzo 2012

ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI

(ex art. 31 e 33 D.P.R. n. 380/2001)

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei sigg. **Lovecchio Antonella** (rapp. leg. Lampados s.r.l., committente), **Giannini Francesco** e **Mastronardi Giuseppe** (comproprietari), **Zaccaria Giacomo** e **Palmieri Francesco** (locatari) per violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie e mantenimento di manufatti, in assenza di titolo abilitativo, ubicati in questo Comune in c.da Pantanelli, loc. Capitolo (in catasto fg. 113, part. 95, 97, 99, 108, 109 e 110). **V.E. 2220.**

Il Dirigente

VISTA la comunicazione (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale del 22 febbraio 2012, prot. 10285, da cui si rileva che su terreni di proprietà dei sigg. **Giannini Francesco** e **Mastronardi Giuseppe** (in catasto fg. 113, part. 95, 97, 99, 108, 109 e 110), condotti in locazione dai sigg. **Zaccaria Giacomo** e **Palmieri Francesco**, in contrada Pantanelli, loc. Capitolo a ridosso dell'area demaniale marittima, risultano installati i seguenti manufatti a servizio della struttura denominata "**lido Belli Freschi della ditta Lampados S.r.l. , legale rappresentante Lovecchio Antonella**":

“Modulo chiuso, realizzato con struttura in legno e ferro, con copertura spiovente in fogli di polycarbonato doppio strato coibentato ad uso deposito di circa mq. 28 con altezza media di circa m.3; altro modulo chiuso, realizzato con strutture in ferro e legno dogato verniciato, con copertura spiovente dello stesso materiale utilizzato per l'opera di cui al punto precedente, posto sul lato Sud della proprietà composto da una struttura adibita a servizi w.c., spogliatoi e ripostiglio, avente superficie di mq.30 circa ed altezza media di m.3 circa, con annessa tettoia adibita a zona bar avente superficie di mq.20 circa a fronte di un'altezza media di m.3 circa; Altro modulo avente stesse caratteristiche costruttive delle precedenti, costituita da n. tre strutture aventi superficie complessiva di mq.59, con altezza media di m.3 circa, con annessa tettoia di mq.8 circa ed altezza di m.3 circa; il tutto viene utilizzato a paninoteca, deposito, w.c. e spogliatoi; Struttura precaria modulare in ferro nell'area destinata a parcheggio; N. 3 Strutture precarie in ferro, prive di chiusure laterali e coperture;Pavimentazione lungo la spiaggia su basamento cementizio con tavelloni quadrangolari rosa”.

CONSTATATO, inoltre, che dalla predetta comunicazione si rileva che *“tutte le opere innanzi descritte allo stato risultano totalmente abusive poiché le stesse sono state realizzate in virtù della autorizzazione prot. n.36237 del 18/08/2010 a firma per il Dirigente della VII Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.) dott.ssa Carmela Simona Pastore, avente ad oggetto “autorizzazione richiesta del 22/04/2010 prot. n. 18113 per la realizzazione di strutture precarie e temporanee destinate ad attività turistico-ricettiva”.* Detta autorizzazione ha carattere stagionale e temporaneo,

valevole per un periodo di anni sei, fatti salvi gli obblighi di smontaggio per le strutture temporanee e precarie di cui all'art. 6 del "Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie", approvato con delibera di C.C. n. 9 del 03/03/2004, così come aggiornato da Delibera di C.C. n. 20 del 23/04/2007, che in quanto autorizzate, solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee e comunque da svolgersi per un periodo di tempo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, devono essere rimosse entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato (31 dicembre) e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. Il rimontaggio delle strutture così autorizzate non può avvenire prima del 1° marzo di ogni anno".

CONSIDERATO che i predetti proprietari/locatari, non hanno ottemperato alle prescrizioni dell'atto autorizzatorio innanzi richiamato, in violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale citato, e che il mantenimento, senza titolo, delle strutture, sopra elencate, costituisce anche violazione dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e, per l'effetto, comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli art. 31 e 35 del medesimo T.U. per l'edilizia.

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l'art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n. t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio;
- il Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie (deliberazione consiliare n. 20/2007).

Ordina

in solido, ai sigg. **Giannini Francesco** e **Mastronardi Giuseppe** (meglio generalizzati nel disposto di notifica) **proprietari** dei terreni ubicati in c.da Pantanelli, loc. Capitolo (in catasto fg. 113, part. 93, 96 e 97) (in catasto fg. 113, part. 95, 97, 99, 108, 109 e 110), condotti in locazione dai sigg. **Zaccaria Giacomo** e **Palmieri Francesco**, in contrada Pantanelli, loc. Capitolo a ridosso dell'area demaniale marittima, ed alla sig.ra **Lovecchio Antonella** (meglio generalizzata nel disposto di notifica), **legale rappresentante** della ditta **Lampados s.r.l.**, committente ed installatrice dei manufatti descritti in premessa, **di rimuovere** – entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto – le medesime strutture specificatamente indicate nella comunicazione (ex art. 27, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale prot. n. 10285 del 22 febbraio 2012, e **ripristinare** lo stato originario dei luoghi in ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione prot. 36237 del 18/08/2010, rilasciata dal Dirigente dell'Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.).

Avvisa


che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

Dispone

del presente provvedimento:

- a. la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:
- **GIANNINI Francesco**, nato il 20/08/1966 a Monopoli (BA) ed ivi residente in Via Ludovico Pepe n.16 (comproprietario);
 - **MASTRONARDI Giuseppe**, nato il 22/07/1924 a Monopoli (BA) ed ivi residente in Via Bixio n.182 (comproprietario);
 - **ZACCARIA GIACOMO**, nato a Monopoli il 28/06/1970 ed ivi residente in Piazza S. Antonio n.38 (Locatario);
 - **PALMIERI FRANCESCO**, nato a Monopoli (BA) il 25/10/1973 ed ivi domiciliato in Via Passionisti n. 26 (Locatario);
 - **LOVECCHIO ANTONELLA**, nata a Monopoli (BA) il 19/6/1974 ed ivi residente in Via Passionisti n.26, legale rappresentante della ditta **LAMPADOS s.r.l**, con sede in Monopoli (BA), in Via Passionisti n. 26 (locataria, committente ed esecutrice);
- b. la pubblicazione all' Albo Pretorio;
- c. l'inserimento nel Registro Ordinanze;
- d. l'invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

*Il Dirigente
(Ing. Amedeo D'Onghia)*



Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line